

Avv. Angelo Vantaggiato
Via Fanardelli 7 - tel. 0832/217159
73100 Lecce

Lecce, 15 dicembre 2020

Spett.le
Comune di San Donaci

COMUNE DI SAN DONACI C/ BUONFRATE

In relazione alla proposta transattiva formulata da controparte, relativamente alla vicenda in oggetto, la presente per formulare qualche breve considerazione ai fini delle valutazioni che Codesta Amministrazione dovrà effettuare.

Per il riepilogo fattuale della vicenda di che trattasi, mi riporto ai contenuti della Sentenza del Tribunale di Brindisi in funzione di Giudice del Lavoro n.1792/20 nel giudizio promosso dalla Sig.ra Buonfrate.

La stessa, con la domanda giudiziale, poi accolta dal Giudice, chiedeva la disapplicazione del Provvedimento di approvazione della graduatoria relativa ad una progressione economica cui aveva partecipato, ritenendo che dalla riformulazione della graduatoria sarebbe uscita vincitrice.

Con la Sentenza di che trattasi, il Giudice del Lavoro ha accolto la domanda formulata.

La proposta transattiva sottoposta all'attenzione mia e dell'Amministrazione, da un lato costituisce (diremmo) esecuzione della Sentenza, con speculare rinuncia dell'Amministrazione all'eventuale Appello e, dall'altro, tende a regolare gli effetti consequenziali della Sentenza, e cioè i suoi riflessi sulla progressione effettuata dall'Amministrazione nel 2019, cui la Sig.ra Buonfrate non aveva potuto partecipare per effetto della precedente valutazione negativa effettuata dall'Amministrazione, poi emendata dal Giudice.

Ai fini di una compiuta valutazione, occorrerà evidenziare che l'Amministrazione, quale conseguenza della contrattazione decentrata, deve avviare una nuova progressione, con decorrenza 2020, cui la Sig.ra Buonfrate potrebbe partecipare

in conseguenza degli effetti a Lei favorevoli della Sentenza di che trattasi.

Passando alle valutazioni di merito, occorrerà evidenziare che, relativamente alla progressione fatta oggetto di censura giudiziale, una volta emendato il vizio rilevato dal Primo Giudice, non esistono spazi per una produttiva proposizione di gravame.

Al di là dai dati fattuali su cui si è pronunciato il Giudice, che potrebbero essere astrattamente oggetto di critica, sta di fatto che il sistema utilizzato dall'Amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi, appare di tipo (diremmo) meccanico, senza spazi per valutazioni di tipo discrezionale.

Conseguentemente, le conseguenze risarcitorie regolate nell'Atto transattivo proposto, costituiscono mera esecuzione della Sentenza e, si ripete, di non facile "rimovibilità" da parte del Giudice d'Appello.

Per ciò che riguarda il successivo sviluppo della vicenda, in conseguenza della Sentenza, ai fini dell'ottenimento della nuova progressione, astrattamente parlando, la Dipendente dovrebbe procedere ad intraprendere un nuovo Giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto/interesse alla nuova progressione.

Ciò posto però, per come evidenziato precedentemente, e sempre richiamando il meccanicismo dei sistemi selettivi della progressione e, quindi, l'assolutamente probabilistico risultato positivo della valutazione 2020, la vicenda transattiva può essere effettivamente ridimensionata al solo costo che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'anno 2019, poiché, con decorrenza 2020, dal punto di vista strettamente economico, l'intera vicenda si riallineerebbe.

Ciò posto, al di là della rinuncia ad interessi e rivalutazioni, la rinuncia a qualsivoglia ulteriore danno e/o indennità conseguente ai ritardi subiti per effetto della vicenda sottostante al Giudizio, già di per sé, legittima una scelta positiva dell'Amministrazione.

Inoltre, non può non evidenziarsi, che l'Amministrazione dovrebbe, in ogni caso, sostenere i costi dell'eventuale futuro Giudizio relativo all'ulteriore progressione che, in sé, potrebbero

essere superiori all'esborso relativo all'anno 2019, e difficilmente recuperabili (parzialmente o integralmente) per l'ipotesi di esito vittorioso.

Conseguentemente, la transazione proposta non determina un pregiudizio all'assetto complessivo economico dell'Ente, anche in conseguenza dell'imputazione "risarcitoria" degli emolumenti a versarsi.

Resto a disposizione per quanto possa occorrere, e porgo
Distinti Saluti.

Avv. Angelo Vantaggiato

